



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ord. n. 41 del 13/6/18

OGGETTO: ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate nel fabbricato sito in Naro tra la Via Puleri e la Via Granaro.-

Ubicazione Immobile: Via Puleri-Via Granaro .- In catasto al Fg.64; p.lle 1471 sub. 1; 1472 sub. 1; 1469 sub. 1-2.-

Ditta: Celauro Ferdinando e Landolina Pina, nati a Naro rispettivamente il 23/06/1948 e 20/08/1958 ed ivi residenti in via Puleri 37 n.q. di proprietari.-

IL CAPO SETTORE TECNICO

VISTI:

- la richiesta prot. 2072 del 13/02/2017 con la quale la ditta Celauro Ferdinando e Landolina Pina hanno presentato istanza per il permesso di costruire ai sensi dell'ex art 13 della LN 47/85, oggi recepita dalla LR 16/16 art. 14;
- il preavviso di diniego prot 16085 del 14/11/2017 ex art. 11 bis L.R. 10/91 introdotto dall'art. 23 della L.R. 17/2004 per carenza documentale .- P.E. n° 02/2017 relativa alla richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'ex art. 13 della L. 47/85 oggi recepita della L.R. 16/2016, dell'immobile sito in Naro nella via Puleri e via Granaro;
- Il parere tecnico negativo espresso in data 18/01/2018;
- La comunicazione del parere negativo espresso prot 1143 del 22/01/2018 relativa alla richiesta del di permesso di costruire ai sensi dell'ex art. 13 della L. 47/85 oggi recepita della L.R. 16/2016, dell'immobile sito in Naro nella via Puleri e via Granaro.
- L'atto di diniego prot. 1148 del 22/01/2018 relativo alla richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 della LR 16/16 dell'immobile di cui all'oggetto;

RICHIAMATA: la propria ordinanza n. 86 del 24/10/2016;

VERIFICATO CHE: in data 07/09/2017 la squadra di vigilanza a seguito di sopralluogo ha proceduto alla verifica dell'ottemperata dell'ordinanza n. 86 del 24/10/2016 e dall'accertamento è emerso che erano stati ripristinati solo le seguenti opere:

- Chiusura dell'infisso posto a piano terra (confinante con la ditta Licata Ignazia)- punto "A" dell'ordinanza;
- Rimozione di tutti gli infissi in alluminio e sostituzione con infissi in legno con apertura verso l'interno posti a pianoterra ed a primo piano, tutti insistenti nel prospetto dell'immobile che si affaccia sulla via Granaro;
- Rimozione di tutti gli infissi in alluminio e sostituzione con infissi in legno con apertura verso l'interno a piano terra e a primo piano tutti insistenti nel prospetto che si affaccia sulla via Puleri;
- Rimozione della pensilina posta sopra l'infisso a piano terra sul fronte dell'edificio che si affaccia sulla via Puleri;

VERIFICATO ALTRESI' CHE: In merito alla variazione della falda di copertura ed al cambio di destinazione d'uso dei vani posti a piano terra la ditta proprietaria ha dichiarato di avere

presentato istanza finalizzata al permesso di costruire ai sensi dell'ex art. 13 della L.R. 47/85 (oggi art 14 LR 16/16);

ACCERTATO CHE: dall'atto di compravendita Rep. 28751 del 17/12/1973, rogato in Notaio Filippo Giganti da Naro e dall'atto di compravendita del 09/10/1980 rogato in Notaio Silvio Scaglia da Naro, risultano proprietari i Sigg. Celauro Ferdinando e Landolina Pina (c.s. generalizzati);

ACCERTATO ALTRESI' CHE: le opere per cui è stato presentato il permesso di costruire in data 13/02/2017, non possono essere sanate, in quanto, l'immobile, ricadendo in zona "A" (centro storico) dove non sono ammessi aumenti di cubatura e variazioni di sagoma e di prospetti;

CONSIDERATO CHE: ai sensi dell'art 5 comma 1 e 4 della L.R. 16/16 prevede che le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti possono essere assentiti, negli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e che gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti può avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linea di pendenza delle falde;

VISTA: la L.R. n. 37/85;

VISTA: la L.N. 47/85

VISTO: l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL;

VISTO: l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01

VISTE: le Leggi 1086/71 e 64/74

VISTA: la LR 16/16;

VISTA: La circolare ARTA 3/2015;

CONSIDERATO: che la rimessa in pristino è tecnicamente possibile;

VISTO: il P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione Commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004, divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG - proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici dove si evince che il fabbricato ricade in zona "A" (centro storico)

VISTE: le N.T.A. allegate alla prescrizioni esecutive del centro storico;

Vista: la deliberazione del GM n. 68 del 28/12/2016, avente per oggetto "Modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art.31 comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite;

Tenuto conto che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d."sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Che, pertanto, "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 4 della deliberazione giunta n. 68 del 28/12/2016 2016, per "gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i.;

Ritenuto indispensabile ottemperare a quanto previsto dall'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01;

